



# CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 166

## ORDINANZA DEL SINDACO

### ORDINANZA DEL 27-07-20, n. 46

**Oggetto:**

**Crisi idrica - provvedimenti conseguenti alla dichiarazione del livello di allarme codice rosso 3° stadio.**

\*\*\*\*\*

#### IL SINDACO

**Visto** il decreto legislativo n. 152/2006, “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare la parte terza e l’art. 144, secondo cui l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano;

**Preso atto** che la società CIIP Spa, affidataria della gestione del servizio idrico integrato, con nota n. 2020016240 acquisita al Protocollo Generale di questo Comune al n. 36777 in data 23.07.2020, ha comunicato che, “*a causa del perdurare della riduzione delle portate in sorgente, di un’elevata e crescente domanda idrica da parte dell’utenza, dell’attuale andamento climatico stagionale, per garantire una equa distribuzione della risorsa idrica disponibile, la CIIP SPA, si vedrà costretta a sospendere l’erogazione idrica nelle ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 6.30..*” con conseguente attivazione del “Livello di allarme – Codice Rosso 3° STADIO” e sospensione notturna, a partire dal 27 luglio c.m., dell’erogazione dell’acqua;

**Preso atto** inoltre, che nella nota del CIIP risultano interessate all’interruzione notturna anche tre aree del territorio del Comune di Fermo e cioè:

- Fermo - San Martino (zona S. Martino)
- Fermo - San Girolamo (zona San Girolamo)
- Fermo - Cappuccini (zona Cappuccini e Val d’Ete)

**VISTA** inoltre la nota del Prefetto di Fermo, pervenuta in data 24/07/2020 con prot. n. 36853, che inviata le Amministrazioni comunali ad emettere idonee Ordinanze Sindacali al fine di non consentire utilizzi impropri della risorsa idrica;

**Considerato** che nella suddetta nota si chiede all'autorità comunale competente l'adozione di un provvedimento finalizzato a informare l'utenza ad un contenimento dei consumi;

**Preso atto** che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di sensibilizzare la cittadinanza ad un corretto utilizzo dell'acqua potabile;

**Considerata** quindi la necessità di procedere alla razionalizzazione del consumo di acqua potabile, al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica disponibile in previsione di un eventuale perdurare dell'attuale situazione climatica;

**Considerata** la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici alimentari e igienico-sanitari e, al tempo stesso, la necessità di vietare l'uso dell'acqua potabile per gli scopi diversi da quelli igienico– domestici, al fine di garantire l'indispensabile fabbisogno di ogni utente;

**Visti:**

- l'art. 50 del Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il DPCM 4/3/1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, ed in particolare il punto 8.2.10 che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- l'art. 98 del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 “*Norme in materia ambientale*” che prevede che “coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”;

**ORDINA**

l'assoluto divieto su tutto il territorio comunale, fino alla data del 30 settembre 2020, di servirsi dell'acqua potabile per

- annaffiare giardini, orti e cortili anche mediante impianti automatici;
- lavaggio autovetture e simili;
- lavaggio di spazi ed aree pubbliche e/o private;
- riempimento di piscine, anche non fisse;
- tutti gli usi differenti da domestici alimentari e igienico-sanitari;

**INVITA**

la cittadinanza, per quanto descritto in narrativa, di utilizzare con parsimonia l'acqua, limitandone l'uso alle sole esigenze igienico-potabili.

**AVVERTE**

Che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (da € 25 ad € 500), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/81 e della L.r. 33/98 smi.

**DEMANDA**

Il Comando di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia alla verificare del rispetto di quanto contenuto nel presente provvedimento e di applicare le eventuali sanzioni ai trasgressori.

### **I N F O R M A**

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche.

In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

### **D I S P O N E**

di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di FERMO;

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Fermo;
- alla società CIIP Spa Cicli Integrati Impianti Primari viale Repubblica n. 24 Ascoli Piceno;
- all'Ufficio Stampa del Comune di FERMO

Dalla Civica residenza,

Il Sindaco  
*Avv. Paolo Calcinaro*